

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E LE TRASMISSIONI DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44/2010

ART. 1 – FINALITA’

Il presente Regolamento disciplina il servizio di video ripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale che potrà essere effettuato direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenze con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo statuto e dai relativi regolamenti comunali.

ART. 2 – FUNZIONI

Il Comune di Gradisca d'Isonzo riconosce che la diffusione televisiva e/o attraverso il web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale rivesta un ruolo utile per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLA STRUMENTAZIONE

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di video ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, sono autorizzati nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali, con l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Legs. 196/2003 e s.m.i., restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, almeno 2 (due) giorni prima della relativa seduta del Consiglio Comunale, diretta al Sindaco, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione delle riprese (radiotelevisiva, web, diretta).

Il Sindaco, sulla base del preventivo parere della conferenza dei capigruppo, accetterà o respingerà la richiesta di autorizzazione, dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato.

ART. 4 - INFORMAZIONE SULLA PRESENZA DELLE TELECAMERE

Qualora venga concessa l'autorizzazione di cui al punto precedente, all'inizio della relativa seduta del Consiglio Comunale il Sindaco informerà i presenti circa l'effettuazione di videoriprese e la successiva trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

ART. 5 - (RISPETTO DELLA PRIVACY)

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

ART. 6 - LIMITI ALLE RIPRESE TELEVISIVE

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati personali e sensibili ai sensi della legge.

ART. 7 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

La diretta è consentita in ambito locale, nazionale e sul web.

Non è consentito ai soggetti autorizzati inserire opinioni o commenti durante le riprese, né inserirli nel corso della loro trasmissione.

Le riprese effettuate di ogni punto al ODG devono essere trasmesse integralmente, per garantire la finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato ad effettuare le riprese.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.